



**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

PROT. _____

AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI
SIG. ARMETTA CLAUDIO
SIG. SGROI SALVATORE
SIG. SGROI ANTONINO
SIG. MIGLIORE SALVATORE
SIG.RA COVELLO ROSA
SIG. FERRANTI FABIO

Oggetto: Riscontro alla richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale aperto di cui alle note: prot. n. 0060617 del 25/11/2024 e prot. n. 0060622 del 25/11/2024

Gentili Consiglieri,

dando riscontro alla vostra richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale aperto relativo al “Costituzione parte civile processo Parco Sofia del piccolo Conigliaro Gabriele (prot. n. 0060617 del 25/11/2024) e “Rinvio a giudizio per il Sindaco e il Vice-sindaco sul processo Parco Sofia del piccolo Conigliaro Gabriele” (prot. n. 0060622 del 25/11/2024), dopo un’attenta valutazione, devo comunicarvi che tale richiesta non può essere accolta per le seguenti ragioni:

1. Principio costituzionale di unicità della giurisdizione

L’articolo 102 della Costituzione sancisce il principio di unicità della giurisdizione, prevedendo che “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Questo principio comporta che il Consiglio Comunale, quale organo politico-amministrativo, non possa interferire, neanche indirettamente, in procedimenti di natura giudiziaria. Convocare un Consiglio Comunale Aperto per discutere questioni già oggetto di un processo penale rischierebbe di violare tale principio, configurando una potenziale interferenza nelle prerogative della magistratura.

2. Particolare delicatezza delle questioni trattate

Le questioni sottoposte all’attenzione del Consiglio riguardano vicende attualmente oggetto di un processo penale. Si ritiene, pertanto, che discutere pubblicamente tali argomenti, ancor prima che sia stato pronunciato un giudizio da parte dell’autorità giudiziaria competente, comprometterebbe la serenità del dibattito e lederebbe i diritti delle parti coinvolte.

3. Rispetto del diritto alla riservatezza

Trattandosi di una vicenda giudiziaria in corso, le informazioni e i dettagli ad essa relativi sono soggetti a vincoli di riservatezza, sia per tutelare il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, sia per salvaguardare i diritti delle persone coinvolte. Un dibattito pubblico

in Consiglio Comunale in seduta aperta violerebbe tali vincoli e pregiudicherebbe il diritto alla riservatezza.

Ciononostante, al fine di garantire il diritto dei Consiglieri Comunali a essere adeguatamente informati, ho ritenuto opportuno richiedere alla Giunta una relazione scritta, che si allega in copia alla presente, in merito alla costituzione di parte civile del Comune di Carini nel processo penale in questione, trattandosi di una decisione di competenza di tale organo.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Vicepresidente del Consiglio Comunale

Dott.ssa Roberta Bellia



COMUNE DI CARINI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

All'Ufficio di Presidenza

Al Presidente del Consiglio Comunale
Geom. Lorenzo Fiorello

Al Vice Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Roberta Bellia

OGGETTO: Comunicazione in merito alla costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 3205/2023

In riscontro alla nota pervenuta dall'Ufficio di Presidenza, con la quale si richiede di portare a conoscenza del Consiglio Comunale le motivazioni alla base della decisione assunta dalla Giunta in ordine alla costituzione di parte civile nel procedimento penale che vede coinvolti il Sindaco e il Vicesindaco, riteniamo doveroso fornire un'ampia e articolata esposizione delle ragioni che hanno guidato le nostre determinazioni, nonché delle prospettive future per la tutela degli interessi dell'ente.

La questione è stata oggetto di attenta e scrupolosa valutazione da parte della Giunta e dell'ufficio affari legali che ha inteso affrontare il tema con la necessaria prudenza, consapevole della complessità del contesto, della rilevanza politica e istituzionale della vicenda e delle possibili ripercussioni di ogni scelta.

Occorre anzitutto ricordare che il procedimento penale, per sua stessa natura, si configura come l'ambito giuridico finalizzato precipuamente all'accertamento della responsabilità penale individuale. Tale percorso giudiziario, scandito da tempi, logiche e strutture processuali peculiari, si rivela spesso poco compatibile con le esigenze di equilibrio politico-amministrativo di cui il nostro ente, in questo momento storico, abbisogna.

In questo quadro, la costituzione di parte civile da parte del Comune avrebbe comportato conseguenze di vasta portata, non soltanto sotto il profilo processuale, ma soprattutto dal punto di vista politico e istituzionale. Essa avrebbe infatti dato luogo a una situazione di cortocircuito gestionale. È evidente, infatti, che un coinvolgimento diretto del Comune nel procedimento penale, quale parte civile, avrebbe esposto l'ente a tensioni e strumentalizzazioni di natura politica, oltre a proiettare un'immagine di conflitto interno altamente lesiva per il prestigio e la credibilità dell'istituzione.

Consapevole di tali rischi, la Giunta ha ritenuto di non costituirsi parte civile ed optare per un percorso diverso, non meno rigoroso e maggiormente coerente con il ruolo istituzionale del Comune.

La scelta di non costituirsi parte civile, infatti, non equivale in alcun modo a una rinuncia alla tutela

degli interessi dell'ente. Al contrario, essa risponde a una strategia più ponderata e responsabile, che prevede un monitoraggio costante dell'evoluzione del procedimento penale e la possibilità di intraprendere, ove se ne ravvisino i presupposti, un'azione civile autonoma per il risarcimento di eventuali danni patrimoniali o non patrimoniali subiti dall'ente.

L'esperimento di un'azione civile autonoma, svincolata dalle logiche e dai tempi propri del processo penale, consente infatti di garantire una tutela più mirata ed efficace degli interessi comunali, evitando di esporre il Comune, nel frattempo, a coinvolgimenti impropri o a conseguenze pregiudizievoli per la sua immagine e il suo equilibrio istituzionale.

In particolare, tale percorso consente di calibrare le richieste risarcitorie in funzione dei danni concretamente subiti dall'ente, permettendo così di tutelare in modo più incisivo tanto il patrimonio quanto l'onorabilità dell'istituzione.

Nell'ambito di questa strategia, la Giunta si è altresì impegnata a salvaguardare integralmente i diritti risarcitori del Comune rispetto al rischio di prescrizione. A tal fine, qualora il procedimento penale dovesse prolungarsi senza giungere a una definizione entro termini ragionevoli, sarà predisposta e notificata una diffida formale, volta a interrompere il decorso della prescrizione e a preservare integralmente la possibilità di agire per il risarcimento dei danni. Questo strumento, previsto dall'ordinamento civile, rappresenta una garanzia fondamentale per l'ente, assicurando che i suoi diritti rimangano intatti anche in presenza di prolungate tempistiche processuali o di eventuali ritardi nella definizione del procedimento penale.

La decisione di non costituirsi parte civile non è stata assunta con leggerezza né superficialità, ma è il frutto di una valutazione ponderata e approfondita, orientata a temperare l'esigenza di tutelare gli interessi del Comune con quella di preservare un approccio istituzionalmente responsabile e prudente, in un contesto particolarmente complesso e delicato.

Con tale scelta, la Giunta intende ribadire il proprio impegno nella salvaguardia del Comune e dei suoi diritti, nonché nella tutela della sua immagine e del suo patrimonio. Tale impegno si tradurrà, da un lato, nella predisposizione degli strumenti necessari a garantire la possibilità di agire in sede civile, qualora se ne ravvisassero i presupposti, e dall'altro, nella costante attenzione all'evoluzione della vicenda giudiziaria, al fine di adottare tempestivamente tutte le misure più opportune a tutela dell'ente.

Confidiamo che quanto esposto consenta di chiarire le ragioni profonde e le prospettive che hanno guidato questa decisione.

Con ossequiosa stima

FRANCESCO PALAZZOLO

SALVATORE MANICIOTO

PIETRO SALVATORE MANNINO

VITO BORTIGLIO

VALERIA GAMBINO

GIOVANNI ALAMIA

